

====Allegato "A"=====

==== al Repertorio N. 1451=====

==== e alla Raccolta N. 1017=====

==== S T A T U T O =====

==== TITOLO I=====

==== DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE, DURATA =====

ART. 1 - DENOMINAZIONE =====

1.1 E' costituita una Società per Azioni, interamente pubblica, denominata=====

===="GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI ECOLOGICI CASERTANI S.p.A."=====

che può essere indicata anche in forma abbreviata=====

====" GISEC S.P.A."=====

senza punti di separazione e senza vincolo di rappresentanza grafica.=====


ART. 2 - SEDE SOCIALE=====

2.1 La Società ha sede legale in=====

==== Caserta (CE).=====

2.2 Il trasferimento della sede legale nonché l'istituzione, trasferimento e soppressione delle eventuali sedi secondarie nell'ambito della Provincia di Caserta è stabilito, ai sensi dell'art. 2365 comma 2 del Codice Civile, con decisione dell'organo amministrativo e non comporta modifica dello statuto.=====

2.3 L'Organo Amministrativo potrà istituire, previ gli adempimenti di legge, sedi operative uffici di



rappresentanza, filiali ed agenzie, ma unicamente nel territorio in cui opera. =====

**ART. 3 - DURATA** =====

3.1 La durata della Società è fissata fino al===== 31 dicembre 2050=====

e potrà essere prorogata una o più volte per Deliberazione dell'Assemblea dei Soci.=====

===== **TITOLO II** =====

===== **OGGETTO SOCIALE, DOMICILIO SOCI, CAPITALE E AZIONI** =====

**ART. 4 - OGGETTO SOCIALE** =====

4.0 La GISEC S.p.A. è una Società a totale partecipazione pubblica che svolge un servizio di interesse economico generale secondo le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lett. b), i), l), n), del D.lgs. 175/2016 e che opera in virtù di previsioni normative di diritto singolare così come definito dall'art.1 c. 4 lett. a) D.Lgs. 175/2016.=====

4.1 Alla società (già operante in virtù: dell'art. 20 della L.R. n. 4/2007, come modificato dalla L.R. n. 4/2008 - poi abrogata dalla L.R. 14/2016 - e successive modifiche, delle OPCM n. 3746/2009 e n. 3775/2009, nonché del D.L. 195/2009 convertito nella Legge 26/2010 e sue modifiche ed integrazioni, della Legge Regionale n. 5/2014, della Legge Regionale n. 14/2016, e dei decreti del Presidente della Provincia di Caserta nn. 65 e 66 del 30/09/2010), nei limiti e nel rispetto delle leggi e regolamenti in materia che

restano fermi in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, c. 4

lett. a) del D. Lgs. n. 175/2016, è conferita la gestione degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali connesse al ciclo integrato dei rifiuti di proprietà della Provincia di Caserta che vengono concessi in comodato alla Società stessa.=====

4.2 In attuazione degli scopi di cui al precedente punto 4.1 la Società, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, potrà esercitare, anche separatamente, ciascuna delle seguenti attività:=====


a) La gestione degli impianti, dei beni e delle altre dotazioni acquisite e/o conferite dai Soci, ivi comprese le discariche e gli impianti di smaltimento;=====

b) La progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti trattamento, selezione e recupero dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi;=====

c) La progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, connessi al ciclo integrato dei rifiuti;=====

d) La progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di cogenerazione (energia elettrica ed energia termica) e di reti di teleriscaldamento;=====

e) La progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti energetici di trattamento con riutilizzo anche di fonti rinnovabili o rifiuti;=====



f) La progettazione, la costruzione e/o la gestione di sistemi di raccolta, stoccaggio, trattamento, centri di compattazione, nonché di impianti di selezione, smaltimento e compostaggio;=====

g) La progettazione, la costruzione, e la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse, per il trattamento, la termocombustione ed ogni forma di smaltimento, comprese le discariche e lo stoccaggio provvisoria, dei rifiuti di qualsiasi specie e natura;=====

h) La progettazione, la costruzione e la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse, per la selezione e il recupero dei rifiuti ingombranti;=====

i) La progettazione, la costruzione e la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse, per il recupero dei R.A.E.E.;=====

l) La progettazione, la costruzione e la gestione di impianti per il trattamento dei reflui, fanghi e rifiuti solidi provenienti da attività industriali;=====

m) La progettazione, la costruzione e la gestione di infrastrutture ed altre opere impianti di interesse pubblico, inerenti la gestione e la salvaguardia ambientale o comunque a valenza ecologica ed ambientale;=====

n) L'attività di progettazione è finalizzata unicamente alla costruzione degli impianti sopra indicati ed è esercitata restando esclusa qualsiasi attività di progettazione autonoma

a favore di terzi estranei alla Società;=====

o) Il trattamento, il recupero, il riutilizzo, il riciclaggio, lo stoccaggio, il deposito temporaneo e lo smaltimento, dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, nonché la commercializzazione dei prodotti derivati, ivi compresa l'energia derivata dagli impianti di cui ai punti precedenti. =====

p) Le attività di gestione tecnica manutentiva di impianti connessi e strumentali all'oggetto sociale;=====

q) L'elaborazione di progetti e attività per ridurre i consumi energetici, per incentivare lo sviluppo di energie rinnovabili e la realizzazione e gestione di interventi nel campo dei servizi energetici;=====


r) Le attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e ogni altro intervento di bonifica e/o ripristino ambientale dei siti inquinati;=====

s) Le attività di autotrasporto per conto terzi al fine di adempiere agli scopi societari.=====

4.3 In attuazione degli scopi di cui al precedente punto

4.1. ed in via successiva rispetto alle attività di cui al punto 4.2., nel rispetto delle discipline di settore, e della normativa dell'Unione Europea la Società, potrà altresì gestire nell'osservanza dei presupposti di cui alle disposizioni vigenti la raccolta di rifiuti urbani e

speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché ogni altra



attività inerente l'erogazione dei servizi pubblici locali rientranti nella gestione integrata dei rifiuti.=====

4.4 La Società deve uniformare tutte le proprie attività ai criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

Nell'espletamento e/o nell'affidamento delle attività e dei servizi, la Società, nel rispetto e nei limiti della normativa tempo per tempo vigente, può valutare di prediligere, in via prioritaria, le altre Società pubbliche afferenti il Socio Unico che abbiano i requisiti funzionali per svolgere i servizi richiesti.=====

4.5. La Società potrà inoltre adottare iniziative, costituire ed aderire ad Enti, sostenere progetti, che abbiano come scopo prevalente la diffusione di culture e comportamenti eco-compatibili.=====

4.6. La Società, al solo fine di conseguire l'oggetto sociale sopra indicato potrà:=====

\* compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili dall'organo amministrativo, le operazioni bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

\* avviare con le altre Province della Regione Campania, e con le Società da esse partecipate aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sinergie volte al miglioramento dei processi e delle attività aziendali;=====

\* assumere interessenze e partecipazioni in altre Società pubbliche e/o private aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio, fatto salvo il disposto dell'art. 2361 del codice civile ed esclusivamente nell'ottica del miglioramento dei processi e delle attività aziendali, ove compatibile con il dettato normativo del D. Lgs. 175/2016; in tali limiti potrà costituire Società, acquisire o mantenere partecipazioni in Società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 c. 1 e 2 del D. Lgs. 175/2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5, laddove compatibile, del decreto stesso;=====

\* provvedere alla fornitura di impianti e realizzare fabbricati ed altre opere edili necessarie all'installazione e/o alla gestione dei prodotti, sistemi e servizi predetti, anche rilevando aree e stabilimenti per ampliarli, trasformarli e riattivarli;=====


\* prestare garanzie reali/personali, in particolare fideiussioni, esclusivamente per obbligazioni proprie;=====

\* ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;=====

\* partecipare a consorzi e associazioni temporanee di imprese nell'ambito territoriale di appartenenza.=====

ART. 5 - DOMICILIO DEI SOCI=====

5.1. Il domicilio del Socio, degli Amministratori e dei



Sindaci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dai libri sociali. Ogni variazione dovrà, sotto la personale responsabilità degli interessati essere notificata alla Società e trascritta sui libri sociali a cura dell'organo amministrativo.=====

**ART. 6 - CAPITALE E AZIONI**=====

6.1 Il capitale Società è fissato in=====  
=====€ 1.000.000,00 (euro un milione)=====  
suddiviso in n. 10.000,00 (diecimila) azioni del valore nominale di € 100,00 ciascuna. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.=====

6.2 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.=====

6.3 Le azioni sono nominative, indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.=====

6.4 Il Socio Unico, nella vigenza della normativa speciale dettata dalla Legge n. 26/2010 e sue modifiche ed integrazioni ed in ossequio alla Legge Regionale n. 5/2014, non può cedere a privati alcuna percentuale della propria partecipazione azionaria.=====

**===== TITOLO III ASSEMBLEA**=====

**ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI**=====

7.1 Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale.=====

7.2 L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua

competenza dalla legge e dal presente statuto.=====

7.3 In particolare l'Assemblea Ordinaria delibera circa:=====

\* l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;=

\* la determinazione della Struttura dell'Organo

Amministrativo e la nomina degli Amministratori, nonché i

compensi loro spettanti nei limiti di legge;=====

\* la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio

Sindacale, nonché del soggetto cui affidare la revisione

legale dei conti ex art., 2409 bis del Codice Civile ed i

loro compensi, fermo restando che la revisione legale dei

conti non può essere affidata al Collegio Sindacale ex art. 3

comma 2 D.Lgs. 175/2016;=====

\* ogni determinazione sociale in merito all'azione di

responsabilità contro gli Amministratori, qualora ne

ricorrano i presupposti di legge;=====

\* ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e

dal presente Statuto alla sua competenza, o che le sia

sottoposta dall'Organo Amministrativo.=====

7.4 L'Assemblea Straordinaria delibera circa:=====

\* le modifiche di statuto nel rispetto delle norme sugli


affidamenti diretti, compatibilmente con la normativa vigente;

\* ogni decisione sulla proroga di durata della Società o il

suo anticipato scioglimento;=====

\* la nomina, la sostituzione e i poteri dei Liquidatori

nonché la determinazione dei criteri di svolgimento della



liquidazione, nel rispetto delle tempo per tempo vigenti  
previsioni normative di diritto singolare, così come  
stabilito dall'articolo 1, c. 4 lett. a) del D. Lgs 175/2016;=  
\* ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o  
dal presente Statuto alla sua competenza o che le sia  
sottoposta dall'Organo Amministrativo.=====

ART. 8 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA=====

8.1 L'assemblea viene convocata, dal Presidente del Consiglio  
d'Amministrazione, in sua mancanza da un Amministratore a ciò  
delegato per decisione dell'Organo Amministrativo nonché, nei  
casi di legge, dal Collegio Sindacale.=====

8.2. Gli Amministratori sono obbligati a convocare  
l'Assemblea quando ne faccia richiesta il Socio, ovvero  
almeno due componenti del Consiglio d'Amministrazione, purché  
in tale richiesta siano indicati chiaramente gli oggetti da  
trattare.=====

8.3 L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una  
volta l'anno per l'approvazione del Bilancio entro 120 giorni  
dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 giorni  
qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio  
consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze  
relative alla struttura ed all'oggetto della Società; in tali  
casi gli Amministratori segnalano nella relazione sulla  
gestione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della  
dilazione.=====

8.4 L'Assemblea Straordinaria è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta lo si ritenga opportuno.=====

8.5 L'Assemblea può tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.=====

**ART. 9 - DIRITTO AL VOTO**=====

9.1 Ha diritto di voto il Socio iscritto nel libro dei Soci.=


9.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.=====

**ART. 10 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE**=====

10.1 L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso da spedire al Socio presso l'indirizzo risultante dal libro Soci nonché al Collegio Sindacale ed agli Amministratori. L'avviso, indicante il luogo, la data e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviato tramite lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio email o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello dell'adunanza. Nell'avviso può essere fissata la data per la seconda convocazione la quale comunque non potrà superare i 30 giorni dalla prima.=====

10.2 E' in facoltà degli Amministratori prevedere di volta in volta che la su indicata comunicazione venga anche resa pubblica secondo una delle seguenti modalità:=====

a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;===



b) pubblicazione su un quotidiano a tiratura nazionale.=====

In entrambe le suddette circostanze, il termine di 8 (otto) giorni dovrà intendersi esteso a 15 (quindici) giorni.=====

10.3 In caso di mancato rispetto della suddetta procedura di convocazione, l'Assemblea sarà valida, comunque riunita, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti alla riunione la maggioranza degli Amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale.=====

**ART. 11 - COSTITUZIONE ASSEMBLEA E VALIDITA' DELIBERAZIONI**=====

11.1 Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono regolarmente costituite sulla base dei quorum indicati dalla normativa vigente.=====

11.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con i quorum indicati dalla normativa vigente e dovranno essere assunte in conformità alla Legge e al presente Statuto.=====

11.3 L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della Società, previo parere dell'organo di controllo analogo di cui all'art. 25.=====

**ART. 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**=====

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, in caso d'assenza o impedimento, la stessa è presieduta dal Vice Presidente del Consiglio

d'Amministrazione, se nominato, o da altra persona a ciò designata dall'Assemblea medesima. Al Presidente

dell'Assemblea spetta di constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervenire alla riunione.=====

12.2 L'Assemblea provvede inoltre alla nomina del Segretario che potrà anche essere scelto tra persona estranee alla Società.=====

**ART. 13 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA**=====

13.1 E' consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni, cui dovrà esser dato atto nel relativo verbale:===


\* che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;=====

\* che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;=====

\* che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;=====

\* che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare ricevere o trasmettere documenti;=====

\* che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo in caso di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati



a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno

affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo

indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti Il

Presidente e il Segretario. Al Presidente dell'Assemblea

spetta di constatare la regolarità delle deleghe ed il

diritto di intervento alla riunione.=====

13.2 Il Socio può farsi rappresentare, mediante delega

scritta e comunque nel rispetto e con i limiti di cui

all'art. 2372 del Codice Civile, da altra persona anche non

socia. Nei casi consentiti dalla legge, la delega può essere

rilasciata anche per più assemblee. Non è ammesso il voto per

corrispondenza.=====

La delega non può essere rilasciata a:=====

\* Amministratori, Sindaci o dipendenti della Società o di

soggetti da essa eventualmente controllati;=====

\* Professionisti esterni con rapporto di consulenza o

rapporti economici in essere con la Società.=====

ART. 14 - CONFLITTO DI INTERESSI=====

14.1 Il diritto di voto non può essere esercitato dal Socio

nelle deliberazioni in cui ha, per conto proprio o di terzi,

un interesse in conflitto con quello della Società.=====

ART. 15 - VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA=====

15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constatare da

verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal

notaio che, comunque, deve essere riportato nel libro delle

decisioni dei Soci.=====


15.2 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato.=====

15.3 Il verbale deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni.=====

=====TITOLO IV AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'=====

ART. 16 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE =====

16.1 Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 11 commi 2 e 3 del D. Lgs. 175/2016 e successive modificazioni, la Società può essere amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, compreso il Presidente. =====



16.2 L'organo di amministrazione viene nominato dall'Assemblea ed è rieleggibile, nel rispetto di quanto di seguito previsto.=====

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. 175/2016: salvi gli ulteriori requisiti previsti dal presente statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo della società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; resta fermo quanto

disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.=====

Nel rispetto di quanto sopra:=====

- i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere idonei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia. In particolare, la carica di Consigliere non può essere ricoperta da coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) ricadono nelle previsioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs n. 39/2013 e di cui all'articolo 5 comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012;=====

- quanto ai requisiti di professionalità, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere a) quale titolo di studio la Laurea Magistrale o equipollente in materie giuridico/economiche; b) una comprovata esperienza in attività di gestione e amministrazione di società private, partecipate e/o a controllo pubblico; =====

16.3 Non possono essere nominati nè Amministratore Unico nè

componenti del Consiglio di Amministrazione, i Rappresentanti, i Consiglieri, gli Assessori, i Dirigenti e i dipendenti della Provincia di Caserta, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di dirigente e di dipendente della società oltre che con quella di amministratore, dirigente con poteri di rappresentanza o di coordinamento o di responsabile di servizi, in conto proprio o di terzi, presso imprese che svolgono attività concorrenti, analoghe o comunque connessi ai servizi della Società.=====

Inoltre, non possono essere nominati nè Amministratore Unico nè componenti del Consiglio di Amministrazione:=====

\* coloro che si trovano in condizioni di conflitto di interesse rispetto all'incarico, avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della Società.=====

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità nel corso del mandato, comporta la decadenza dalla carica di Amministratore Unico o di componente del C.d.A..=====

16.4 Oltre all'eventuale compenso stabilito in base all'art. 23 del presente Statuto agli Amministratori spetta anche il rimborso delle spese sostenute al loro ufficio, nell'osservanza dei limiti previsti dalla normativa vigente.==

16.5 L'Organo Amministrativo resta in carica per tre esercizi, e scade con l'approvazione del bilancio dell'ultimo

esercizio, salvo dimissioni o revoca per giusta causa da parte dell'Assemblea, è fatta salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine inferiore a tre esercizi per la durata in carica dell'Organo Amministrativo stesso. In caso di organo collegiale, se per qualunque motivo nel corso del mandato venissero a mancare uno o più componenti dell'Organo Amministrativo, gli altri Amministratori provvedono alla cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. Gli Amministratori cooptati rimangono in carica fino alla prossima Assemblea che provvederà alla integrazione del Consiglio di Amministrazione.=====

16.6 Laddove però, nel corso del mandato, venisse a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea dovrà considerarsi decaduto l'intero Organo Amministrativo.=====

16.7 Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia anche Amministratore Delegato e lo stesso, per qualsiasi ragione, venga a mancare, il Consiglio sarà da considerare parimenti decaduto.=====

16.8 Sia nel caso del 16.6. che del 16.7 la cessazione degli Amministratori avrà effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo sia stato ricostituito ad opera dei Soci. A tal scopo gli Amministratori rimasti in carica avranno l'obbligo di convocare urgentemente l'Assemblea affinché possa procedere alla nomina, qualora essi non

provvedano, dovrà farlo il Presidente del Collegio  
Sindacale. Nel frattempo l'Organo Amministrativo decaduto  
potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.=====

16.9 In ogni caso, per quel che concerne la nomina e la  
sostituzione dei componenti il Consiglio d'Amministrazione,  
dovrà essere garantito il rispetto di quanto previsto  
dall'articolo 11, comma 4 del D. Lgs. 175/2016 assicurando,  
per l'effetto, al genere meno rappresentato almeno un terzo  
dei componenti l'organo.=====

#### ART. 17 - INCARICHI E DELEGHE DI POTERI=====

17.1 All'Organo amministrativo sono riconosciuti i poteri di  
ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di  
quelli riservati all'Assemblea per previsione di legge o di  
Statuto.=====

17.2 In caso di organo collegiale, qualora a ciò non abbia  
provveduto l'Assemblea il Consiglio di Amministrazione elegge  
fra i suoi componenti il Presidente, ed un eventuale vice  
Presidente la cui carica è attribuita esclusivamente quale  
modalità di individuazione del sostituto del presidente in  
caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di  
compensi aggiuntivi, come previsto dalla normativa vigente  
(articolo 11, comma 9, lettera b, D. Lgs. 175/2016).=====

17.3 In caso di organo collegiale, il consiglio di  
amministrazione, nel caso lo ritenga necessario, può  
attribuire ad un solo amministratore deleghe di gestione,

salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea determinandone le singole attribuzioni, i poteri e l'eventuale compenso, nel rispetto di quanto previsto dall'art.11 comma 9 lett. a) del D.Lgs. 175/2016.=====

17.4 E' fatto divieto corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.=====

17.5 E' fatto divieto istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.=====

17.6 Si può prevedere, secondo le linee di indirizzo fornite dall'Assemblea, nei soli casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Ai componenti di tali comitati non può essere comunque riconosciuta alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 (trenta) per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto, come previsto dall'articolo 11 comma 13 del D. Lgs. 175/2016.=====

**ART. 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** =====

18.1 Il Consiglio d'Amministrazione si raduna sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia

fatta richiesta scritta da almeno i due terzi dei suoi componenti, o da Sindaci.=====

18.2 Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata, con telegramma, fax o posta elettronica da spedirsi a ciascun amministratore e a ciascun membro del Collegio Sindacale, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, da spedirsi almeno due giorni prima; l'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.=====

18.3 Il Consiglio d'Amministrazione è regolarmente costituito, anche in mancanza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi componenti nonché il Collegio Sindacale.=====

18.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni, cui dovrà esser dato atto nel relativo verbale:=====

\* che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;=====

\* che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;=====

\* che a tutti i partecipanti sia consentito di seguire la

discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione;=====

\* che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo in caso di C.d.A. totalitario) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente e il Segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenza quanti sono i luoghi audio/video in cui si tiene la riunione.=====

#### ART. 19 - DELIBRAZIONI DEL CONSIGLIO=====

19.1 Per la validità della costituzione del Consiglio d'Amministrazione, ove regolarmente convocato, si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.=====

19.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica. In caso di parità di voti, prevale il voto dei rappresentanti con delega per la gestione della Società.=====

19.3 Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono constare del libro delle decisioni degli Amministratori.=====

#### ART. 20 - POTERI E INCARICHI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO=====

20.1 All'Organo Amministrativo spettano i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società,

con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per

l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quello

che la legge od il presente statuto riservano in modo

tassativo all'Assemblea dei Soci.=====

20.2 In particolare, l'organo amministrativo:=====

- può nominare uno o più procuratori legali per determinati

atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le competenze;

- in caso di organo collegiale stabilisce la remunerazione

degli Amministratori dotati di particolari cariche, nei

limiti fissati dall'Assemblea dei Soci secondo quando

previsto al successivo art. 23;=====

- propone all'Assemblea eventuali variazioni dello statuto;===

- provvede alla redazione del bilancio ed allegati di legge;==

- provvede alla redazione, presentazione e discussione dei

documenti previsti dal presente statuto per consentire ai

Soci il sistema di controlli di cui al successivo art. 25;====

- ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 175/2016 predispone

specifici programmi di valutazione del rischio di crisi

aziendale e informandone l'assemblea nell'ambito della

specifica relazione sul governo societario annuale da

adottare a chiusura dell'esercizio e da pubblicare

contestualmente al bilancio di esercizio; qualora nell'ambito

dei programmi di valutazione del rischio aziendale, emergano

indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo è

tenuto ad adottare i provvedimenti necessari al fine di

prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli  
effetti e di eliminarne le cause, attraverso uno specifico ed  
idoneo piano di risanamento;=====

- può adottare regolamenti interni volti a garantire la  
conformità delle attività della Società alle norme di tutela  
della concorrenza nonché alle norme di tutela della proprietà  
industriale o intellettuale, ai sensi dell'articolo 6, comma  
3 lettera a), del D. Lgs. 175/2016;=====

- può istituire, conformemente al disposto dell'articolo 6,  
comma 3, lettera b), del D. Lgs. 175/52016, un Ufficio di  
controllo interno che è tenuto a collaborare con l'organo di  
controllo societario, istituendo specifici flussi informativi  
in base ai quali trasmettere periodicamente apposite  
relazioni sulla regolarità ed efficienza della gestione;=====

- può adottare codici di condotta propri o adesione a codici  
di condotta collettivi, aventi ad oggetto la disciplina dei  
comportamenti imprenditoriali nei confronti dei principali  
stakeholders, tra cui consumatori, utenti, dipendenti e  
collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi  
coinvolti nell'attività della Società, ai sensi dell'articolo  
6, comma 3 lettera c), del D. Lgs. 175/2016;=====

- può adottare programmi di responsabilità sociale di  
impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione  
UE, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 lettera d), del D. Lgs.  
175/2016;=====

- può istituire, nei soli casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente nel rispetto dell'articolo 11 comma 13 del D. Lgs. 175/2016, un comitato denominato "nucleo di valutazione e controllo di gestione" secondo le linee di indirizzo fornite dall'assemblea ordinaria in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità cui deve conformarsi la gestione delle società a partecipazione pubblica, il cui funzionamento sarà disciplinato da apposito regolamento proposto dal suddetto comitato e approvato dall'organo amministrativo.=====

La individuazione delle professionalità occorrenti per la costituzione di comitati e nuclei, nonché per l'attuazione dei programmi e la soluzione delle problematiche scaturenti dalle attività esercitate dall'Organo Amministrativo nell'ambito dei propri poteri di cui al presente articolo, spetta all'Assemblea dei Soci.=====

**ART. 21 - DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE TECNICO ED AMMINISTRATIVO=====**

L'organo amministrativo, sulla scorta delle linee di indirizzo impartite dall'assemblea dei soci, può nominare nel rispetto e nei limiti delle previsioni di legge tempo per tempo vigenti, il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore tecnico, attribuendo loro mandato di responsabilità e compenso.=====

**Art. 22 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'=====**

22.1 La rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale spettano all'amministratore unico o in caso di organo collegiale al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratore Delegati se nominati.=====

22.2 L'amministratore unico o in caso di organo collegiale, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione e/o gli Amministratori Delegati potranno delegare il compimento di uno o più atti a terzi nelle idonee forme di legge.=====

**ART. 23 - COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO=====**

23.1 L'Assemblea delibera i compensi spettanti agli Amministratori, anche di quelli investiti di particolari cariche ed a tal fine potrà deliberare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, lasciando al Consiglio d'Amministrazione la suddivisione dell'importo tra gli stessi, nell'osservanza dei limiti previsti delle leggi vigenti.=====

I compensi spettanti agli amministratori, conformati ai parametri di cui all'emanando decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D. Lgs. 175/2016, sono commisurati alla complessità dell'attività svolta dalla Società.=====

**===== TITOLO V=====**

**===== COLLEGIO SINDACALE E REVISORE=====**

ART. 24 - CONTROLLO LEGALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI=====

24.1 L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, la qualità di componente del Collegio Sindacale costituisce, di per sé, adesione al presente Statuto.=====

24.2 A pena di decadenza non possono essere eletti alla carica di Sindaco coloro che presentano le cause d'ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 c.c., nonché del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012 e del D. Lgs n. 39/2013. Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'art. 2399 c.c. viene espressamente previsto che non possono essere nominati Sindaci della Società i Consiglieri e gli Assessori, della Provincia di Caserta in carica ed i loro parenti ed affini entro il quarto grado.=====

24.3 Ai sensi dell'art. 2403 comma 1 il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Inoltre i componenti del Collegio Sindacale possono compiere atti di ispezione e di controllo, anche individualmente, chiedere notizie agli Amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari. Il Collegio Sindacale informa l'Assemblea redigendo la relazione ai sensi dell'art. 2429 comma 2. In questo caso

il Collegio Sindacale può avere la composizione di cui  
all'art. 2397 comma 2.=====

24.4 La revisione legale dei conti sugli atti della società è  
affidata ad un Revisore legale o ad una Società di revisione,  
iscritti nel registro istituito presso il Ministero  
dell'Economia e delle Finanze, che esercita le funzioni e  
redige la relazione di cui all'art. 14 del D. Lgs. 39/2010 e,  
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs 175/2016.=====

24.5 La revisione legale dei conti non può essere affidata al  
Collegio Sindacale.=====

24.6 Il libro del Collegio Sindacale nonché quello della  
revisione legale potrà essere tenuto anche presso gli uffici  
amministrativi della Società.=====

24.7 In ogni caso, per quel che concerne la nomina e la  
sostituzione dei componenti effettivi del Collegio Sindacale,  
dovrà essere garantito il rispetto di quanto previsto dal  
D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, articolo 2, comma 1,  
assicurando, per l'effetto, al genere meno rappresentato  
almeno un terzo dei componenti l'Organo; i membri supplenti  
del Collegio Sindacale debbono essere necessariamente di  
genere diverso, onde consentire l'applicazione di quanto  
statuito dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, articolo 2,  
comma 5.=====

===== TITOLO VI=====

=====CONTROLLI ULTERIORI, BILANCIO, DESTINAZIONE UTILI=====

ART. 25 - SISTEMA DEI CONTROLLI ULTERIORI=====

25.1 In ossequio alla normativa tempo per tempo vigente, tenuto conto della normativa di diritto singolare e speciale cui la Società è assoggettata, la stessa si conformerà al Sistema dei controlli ulteriori che il Socio Unico riterrà opportuno adottare, nei limiti in cui la legge lo consenta.===

ART. 26 - BILANCIO=====

26.1 L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.=====

26.2 Alla fine di ciascun esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

26.3 Il bilancio è presentato all'Assemblea per l'approvazione ai sensi dell'art. 2364 comma 2 del Codice Civile e dell'art. 8.3 del presente Statuto.=====

26.4 Il bilancio all'atto della presentazione in assemblea potrà essere certificato da una primaria società di revisione iscritta all'apposito albo, salvo ricorrano condizioni che lo rendano obbligatorio per legge.=====

ART. 27 - DESTINAZIONE UTILI=====

27.1 L'utile netto, dedotte le eventuali perdite di precedenti esercizi, sarà così destinato:=====

- almeno la ventesima parte alla riserva ordinaria, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- in considerazione della particolare attività svolta dalla Società la restante parte sarà accantonata in apposita

riserva, salvo che l'Assemblea dei Soci ne deliberi la  
distribuzione.=====

===== TITOLO VII PRESTITI E FINANZIAMENTI =====

ART. 28 - VERSAMENTI=====

28.1 I versamenti eseguiti dal Socio alla Società, si  
convengono in conto capitale ed infruttiferi di interessi e  
non potranno essere restituiti senza formale delibera  
dell'Assemblea. La Società potrà ricevere finanziamenti dal  
Socio con obbligo di restituzione, il tutto in piena  
conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 1 settembre  
1993 n.385 e delle sue norme e/o circolari attuative,  
modificative ed integrative.=====

===== TITOLO VIII=====

===== SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, DISPOSIZIONI FINALI =====

ART. 29 - SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE=====

29.1 La Società si scioglie per le cause previste ai numeri  
dall'1 (uno) al 6 (sei) incluso dell'art. 2484 del Codice  
Civile.=====

29.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, si applicheranno le  
disposizioni di legge in materia.=====

ART. 30 - NORMA FINALE=====

30.1 Per quanto non è espressamente contemplato nel presente  
statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle  
leggi speciali in materia e quanto stabilito dal D. Lgs  
175/2016.=====

Io Notaio LEOPOLDO NO GOLLIA

Casagiove, certifico che la presente copia, su

n. 36 fasciato è conforme all'originale,

firmato e norma di legge, e si rilascia per uso

CONSENTITO DALLA LEGGE

Casagiove, addì 9 gennaio 2018

*Leopoldo No Gollia*

